

**Domanda:**

In materia di trasporto rifiuti, se l'incompletezza o l'inesattezza si ripete su più formulari si applica un'unica sanzione o più sanzioni per ogni formulario non corretto nella compilazione?

**Risposta (a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta):**

La risposta al quesito proposto richiede un breve cenno all'istituto generale del concorso di illeciti.

Nel nostro ordinamento giuridico, sono possibili due tipi di concorso di violazioni: quello cosiddetto formale, che sussiste quando con *una sola* azione od omissione il trasgressore realizza più violazioni; il concorso materiale, che invece ricorre quando alla *pluralità* di violazioni corrispondono più condotte (attive od omissive).

Nel sistema di diritto amministrativo punitivo soltanto il concorso formale di illeciti è oggetto di una apposita disciplina di diritto positivo, rappresentata dal primo comma dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Testualmente, tale norma dispone che "chi con una azione od omissione viola diverse disposizioni di legge che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo."

Presupposto necessario per l'applicazione del citato art. 8 della legge n. 689/1981 è che l'azione od omissione sia unica. In mancanza di questa condizione si resta fuori dalla sfera di operatività della norma medesima. Così, sarebbe erroneo ritenere applicabile la più favorevole disciplina sanzionatoria dell'art. 8 qualora l'agente commetta più violazioni mediante una pluralità di condotte.

Proprio all'istituto concorso materiale (e non formale) di illeciti appare riconducibile il caso prospettato nel quesito: la presenza di molteplici condotte di trasporto di rifiuti con l'accompagnamento di altrettanti formulari recanti dati incompleti sembra integrare un fenomeno di concorso materiale di illeciti (e non di concorso formale), poiché siamo in presenza di una pluralità di azioni vietate. Conseguentemente, il regime sanzionatorio applicabile è la somma delle sanzioni previste per le singole violazioni.

*Pubblicato il 7 aprile 2008*

*Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.*